



Cod. NF2/P2  
Cod. Cons/ne  
Circ. n. 86

**Protocollo Generale (Uscita)**  
**cnappcrm - aoo\_generale**  
**Prot.: 0000619**  
**Data: 27/06/2013**

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
**LORO SEDI**

**OGGETTO: Iscrizione all'elenco speciale dei docenti universitari che hanno optato per il tempo pieno.**

In base all'art. 11 del D.P.R. 11 luglio 1980, n.382, nel testo tuttora vigente, "i nominativi dei professori ordinari che hanno optato per il tempo pieno vengono comunicati, a cura del rettore, all'ordine professionale al cui albo i professori risultino iscritti al fine della loro inclusione in un elenco speciale." Lo scrivente Consiglio Nazionale, successivamente all'entrata in vigore di tale legge, ha fornito, con circolare prot. 13737 del 14.9.1984, indicazioni che potessero consentire agli Ordini l'assunzione di atteggiamenti uniformi, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Successivamente, con circolare prot. 14691 del 22.4.1985, il Consiglio Nazionale ha nuovamente comunicato, a tutti gli Ordini, criteri e status relativi all'elenco speciale dell'Albo per i docenti universitari che hanno optato per il tempo pieno.

Nel riallegare le suddette circolari, e nel ritenerne confermati tutti i principi ivi indicati, si invitano gli Ordini riceventi a tenerne debitamente conto, essendo tenuti ad applicare le prescrizioni allora indicate ed ancora vigenti ed attuali, anche in considerazione della istituzione dell'Albo Unico Nazionale di cui all'art. 3 del DPR 7 agosto 2012 n. 137, che contiene l'anagrafe di tutti gli iscritti in base ai dati forniti e custoditi da ciascun Ordine provinciale.

Con i migliori saluti.

*Il Consigliere Segretario*  
(arch. Franco Frison)

Allc.s.:

*Il Presidente*  
(arch. Leopoldo Freyrie)





# CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI

PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00184 ROMA - VIA NAZIONALE, 69 - TEL. 465356 - 465504

Roma, 14 SET. 1984

Prot.n. 13737

A tutti i Consigli degli Ordini  
degli Architetti d'Italia

LORO SEDI

OGGETTO: Art. 11 D.P.R. n.382 dell'11 luglio 1980 - Iscrizione all'elenco speciale dei docenti universitari che hanno optato per il tempo pieno.

---

Facciamo riferimento, con la presente, a quesiti giunti da alcuni Ordini relativamente all'oggetto e, in particolare, agli aspetti connessi alla posizione dei docenti che, in base all'art.11 della Legge, optano per il tempo pieno.

Sull'argomento il Ministero di Grazia e Giustizia si è espresso più volte e, di tali pareri, il Consiglio Nazionale ha, a suo tempo, provveduto ad informare gli Ordini. Recentemente una ulteriore posizione è stata assunta dal suddetto Ministero, posizione che ha costituito oggetto di esame da parte del CNA nella propria seduta del 13/14 luglio 1984.

In tale sede, alla luce di un'attenta valutazione delle disposizioni di legge, è stato deciso di fissare una serie di indicazioni che potessero consentire agli Ordini, presso i quali giungono le comunicazioni dei Rettori delle Università sulle opzioni per tale forma di docenza, l'assunzione di atteggiamenti uniformi.

./.

E' stata rilevata, innanzitutto, una non completa chiarezza del parere espresso dal Ministero (allegato) e, comunque, il CNA non condivide completamente l'opinione che, a seguito della inclusione dei docenti di che trattasi in un elenco speciale, non possa mantenersi per essi l'iscrizione nell'Albo; pertanto, si ritiene che l'atteggiamento da assumere da parte degli Ordini dovrebbe essere il seguente:

- 1) l'Albo è unico e sarà articolato con la stampa di un apposito elenco nel quale saranno registrati i docenti a tempo pieno (sulla scorta di quanto avviene, ad esempio, presso taluni Ordini, per i professionisti residenti all'estero);
- 2) tali docenti mantengono tutti i diritti di elettorato attivo e passivo ed, ovviamente, saranno tenuti al pagamento dei contributi;
- 3) conseguentemente, sono soggetti all'osservanza delle norme deontologiche vigenti presso l'Ordine di iscrizione;
- 4) non possono esercitare attività professionale, sotto alcuna forma;
- 5) non possono far parte di società di professionisti;
- 6) mantengono l'anzianità di iscrizione all'Albo;
- 7) possono essere nominati in commissioni edilizie, in rappresentanza della categoria.


Auspichiamo che tale orientamento sia condiviso dagli Ordini e possa costituire quindi, per essi, un atteggiamento omogeneo nei confronti di una disposizione di legge, quella in oggetto, che fin dal nascere si è prestata ad interpretazioni diverse.

In attesa di conoscere eventuali ulteriori contributi sull'argomento, si porgono intanto i migliori saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(dott. arch. Marco ROSSI)



IL PRESIDENTE  
(dott. arch. Gianni BOERI)





# CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI

PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00184 ROMA - VIA NAZIONALE, 69 - TEL. 465356 - 465504

Roma, 22 APR. 1985

Prot.n. 14691

A tutti i Consigli degli  
Ordini degli Architetti  
d'Italia

LORO SEDI

OGGETTO: Iscrizione in elenco speciale di ingegneri ed architetti docenti universitari a "tempo pieno".

Questo Consiglio Nazionale con propria circolare del 14/9/1984 prot.n. 13737, aveva espresso il proprio avviso relativamente alla posizione dei docenti universitari che optino per il regime a "tempo pieno".

Tale avviso viene ora confermato da una lettera del Ministero di Grazia e Giustizia il quale è del parere che, in mancanza di una specifica disciplina normativa, e non essendo istituzionalmente previsto un elenco speciale per le categorie professionali degli ingegneri e degli architetti, non si possono, allo stato, non riconoscere ai docenti iscritti nell'elenco speciale di che trattasi gli stessi diritti ed obblighi dei professionisti iscritti all'Albo, con l'unico divieto dell'esercizio dell'attività professionale.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(dott. arch. Marco ROSSI)

IL PRESIDENTE  
(dott. arch. Gianni BOERI)



Roma, 26 FEB. 1985 19

*Ministero di Grazia e Giustizia*  
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI  
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Al Consiglio Nazionale degli  
Ingegneri  
SEDE

Ufficio VII  
Prot. N. 7/59/29505  
Allegati 3

Risposta al Foglio del  
Div. Ser. N.

OGGETTO: Iscrizione in elenco speciale di ingegneri ed architetti docenti universitari a "tempo pieno".

PERVENUTO  
addi 27 FEB. 1985  
Prot. N. 5/RS

Al Consiglio Nazionale  
degli Architetti  
SEDE

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, uniformandosi alle determinazioni adottate da questo Ministero con le note del 2 aprile e 20 giugno u.s. (che ad ogni buon fine si allegano in copia), ha provveduto a cancellare dal proprio albo i professori universitari per i quali le Università hanno comunicato l'opzione per il "tempo pieno" e ad inserirli in uno speciale elenco ai sensi dell'art. 11 D.P.R. 11-7-1980 n. 382.

L'Ordine professionale suddetto, con nota del 24 gennaio u.s., (che parimenti si allega in copia) ha, peraltro, chiesto di conoscere se i docenti iscritti in tale elenco conservino gli stessi diritti ed obblighi degli iscritti all'albo.

Al riguardo questo Ministero è del parere che, in mancanza di una specifica disciplina normativa, e non essendo istituzionalmente previsto un elenco speciale per le categorie professionali degli ingegneri ed architetti, non si possono, allo stato, non riconoscere ai docenti iscritti nell'elenco speciale di che trattasi gli stessi diritti ed obblighi dei professionisti iscritti all'albo, con l'unico divieto dell'esercizio dell'attività professionale.

DEGLI ARCHITETTI	Prot. n. 19858	data 4 MAR. 1985
------------------	----------------	------------------

Si appalesa, comunque, necessaria l'adozione di una generale e completa regolamentazione legislativa della materia, la quale disciplini, con precisione, lo "status" degli iscritti negli elenchi speciali.

Al riguardo si fa presente, che una apposita Commissione costituita presso questo Ministero ha recentemente predisposto uno schema di provvedimento, concernente i problemi comuni alle professioni intellettuali, trasmesso per il parere a tutti i Consigli Nazionali professionali, e che detto schema contiene indicazioni utili ai fini della soluzione della questione in oggetto.

Ciò premesso, al fine di assumere con ogni possibile sollecitudine le opportune determinazioni circa la questione sopra evidenziata, si pregano codesti Consigli Nazionali di esprimere in merito il proprio avviso e le eventuali osservazioni e proposte.

IL DIRETTORE GENERALE





Roma, 2 APR. 1984

19

Ministero di Giustizia

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI  
E DELLE LIBERE PROFESSIONIAl Sig. Procuratore Generale  
presso la Corte di Appello di  
MESSINA

VII

7159122298

Risposta al Foglio del 14-3-1984  
Div. Gen. N° 12/84OGGETTO: Iscrizione in elenco speciale di ingegneri ed architetti  
docenti universitaria "Tempo pieno".e, p.c. Al Consiglio Nazionale degli  
Ingegneri

SEDE

Con riferimento alla nota sopraindicata si fa presente quanto segue.

L'ultimo comma dell'art. 11 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382 prevede che i nominativi dei professori universitari ordinari, che hanno optato per il "tempo pieno", vengano comunicati, a cura del Rettore, all'ordine professionale al cui albo i professori stessi risultino iscritti al fine della loro inclusione in un elenco speciale.

Ciò premesso si osserva che l'applicazione del citato art. 11 non presenta particolari problemi per quelle categorie professionali, in relazione alle quali è già previsto, accanto all'albo, un elenco speciale, cui vanno iscritti coloro che si trovano in situazione di incompatibilità con l'esercizio della libera professione.

Per quelle categorie professionali (nella specie ingegneri ed architetti), in relazione alle quali non è, invece, previsto accanto all'albo un elenco speciale, si esprime l'avviso che, per dare concreta applicazione alla cennata norma, sia necessaria la istituzione, presso i relativi Ordini o Collegi, del detto elenco al solo fine di provvedere alla iscrizione dei docenti di che trattasi.

Si ritiene, altresì, che non possa mantenersi, in seguito all'immissione in tale elenco, l'iscrizione nello

albo, sia perchè il regime "a tempo pieno" è, fra l'altro, incompatibile, ai sensi del citato art. 11, con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale, sia perchè dal contesto della norma in esame si evince che, ove si fosse voluta mantenere l'iscrizione nell'albo, non avrebbe avuto ragione d'essere la previsione di un elenco speciale.

IL DIRETTORE GENERALE

*F. TO* *Quinta*



Roma, 20 GIU. 1984

19

Ministero di Grazia e Giustizia  
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI  
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Al Consiglio Nazionale degli  
Ingegneri  
Via Bertoloni, 31  
(00197) ROMA

VII

7/59/24128

Risposta al Foglio del 23-5-1984  
Dir. Sez. N° 415/U/84

1

OGGETTO: Iscrizione in elenco speciale di ingegneri ed architetti  
docenti universitari a "tempo pieno".

e, p.c.

Al Consiglio Nazionale  
degli Architetti

SEDE

Con riferimento al foglio sopracitato, questo Ministero non può che confermare quanto esposto nella nota del 2-4-1984 che, ad ogni buon fine, si allega in copia.

In particolare, non può condividersi la soluzione prospettata da codesto Consiglio Nazionale di mantenere i docenti universitari a "tempo pieno" inseriti negli albi, apponendo a margine del nominativo un simbolo di richiamo con cui indicare che tali professionisti sono inseriti anche in apposito elenco speciale, in quanto la doppia iscrizione, anche se con la relativa annotazione, non appare corretta sotto l'aspetto formale e non sembra in armonia, come si è già accennato nella precedente nota del 2-4-1984, con la ratio dell'art. 11 D.P.R. 11.7.1980 n. 382.

IL DIRETTORE GENERALE

F. TO *Ministero*